



Firmato digitalmente da
CRISTIANO CASALINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
VERONA:80007960232



*Esente da imposta di bollo e da imposta di registro
ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117*
Repertorio n. 15.958 Raccolta n. 9.444

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO
AL FINE DI ADEGUAMENTO A MODIFICHE NORMATIVE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di settembre
(28.9.2023)

in Verona, nel mio studio in via Teatro Filarmonico n. 5.

Avanti a me avv. Cristiano Casalini, Notaio in Verona, iscritto nel Collegio
Notarile di Verona, è presente il signor:

NEROZZI FRANCO, nato a Verona il 14 marzo 1962, residente in Sona
(VR), frazione Palazzolo, via Casette di Sopra n. 4, il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella veste di Presidente e legale
rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata

**"Comunità Solidarista Popoli - Organizzazione non Lucrativa di Utilità
Sociale (Onlus)"** con sede in Sona (VR), frazione Palazzolo, via Casette di
Sopra n. 4, codice fiscale 03119750234, iscritta all'Anagrafe Unica delle
ONLUS - Regione Veneto - Settore Assistenza Sociale e Socio-sanitaria
con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Veneto
in data 14 dicembre 2006 n. 50208 di prot. (di seguito l'"Associazione"), a
quanto infra delegato dall'assemblea degli associati del 27 maggio 2021 di
cui al verbale in pari data n. 14.846 di mio Repertorio, registrato a Verona il
7 giugno 2021 al n. 20655 Serie 1T.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
richiede di ricevere il presente atto con cui

premessi che:

- con delibera di assemblea straordinaria in data 27 maggio 2021 n. 14.846
di mio Repertorio di cui al sopramenzionato verbale, l'Associazione
"Comunità Solidarista Popoli - Organizzazione non Lucrativa di Utilità
Sociale (Onlus)" ha modificato gli articoli 2, 6, 7, 8, 12 e 13 dello statuto, il
cui nuovo testo è stato allegato al sopracitato verbale sotto la lettera "B" ed
ha pure - subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nella sezione a)
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e con decorrenza
dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117
(Codice del Terzo Settore) adottato uno statuto di Organizzazione di
Volontariato il cui testo è stato allegato al suddetto verbale sotto la lettera
"C" ;

- al fine di ottemperare alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale Veneto - Settore Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi, Imprese
Minori ed Enti non Commerciali - Ufficio Controlli - Onlus con
comunicazione n. 0055589 del 26 luglio 2021 e poter conservare l'iscrizione
nell'Anagrafe Unica delle Onlus, con atto in data 17 settembre 2021 n.
14.965 di mio Repertorio, registrato a Verona il 21 settembre 2021 al n.
34022 Serie 1T, è stato modificato l'articolo 3 del vigente statuto ONLUS
quale allegato sotto la lettera B al verbale n. 14.846 di mio Repertorio sopra
citato per adeguarne il contenuto al disposto della Legge 11 agosto 2014 n.
125 recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo e solidarietà internazionale" nonché alla circolare dell'Agenzia
delle Entrate n. 59/E del 31 ottobre 2007 e con l'occasione ha pure

NOTAIO
Cristiano Casalini

REGISTRATO
a Verona il 09/10/2023
N. 32593 Serie 1T
Esatti Euro Esente
F.to IL DIRETTORE

modificato l'art. 2 dello statuto dell'Organizzazione di Volontariato (Statuto ODV) quale allegato sotto la lettera C al menzionato verbale n. 14.846 di mio Rep. - non ancora in vigore - dettagliando quanto ivi già previsto con riferimento allo svolgimento di attività svolte nei confronti di popolazioni in difficoltà a causa di guerre calamità naturali embarghi economici, discriminazioni politiche o religiose, epidemie con l'inserimento del disposto dell'art. 5, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e precisamente: *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*

- con nota del 26 luglio 2023 n. 402668 di prot. la Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali ha rilevato - tra l'altro - la non conformità al dettato normativo del D.Lgs. n. 117/2017 dell'art. 4, comma 7 (*rectius* ultimo comma), dello statuto dell'Organizzazione di Volontariato adottato dall'Associazione, con riferimento alla necessaria gratuità delle cariche sociali;

- l'assemblea straordinaria nella menzionata seduta del 27 maggio 2021 ha espressamente delegato al comparente signor Nerozzi Franco, quale Presidente pro-tempore dell'Associazione, la facoltà di apportare alle deliberazioni adottate tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte richieste dai competenti Uffici;

tutto ciò premesso

e ritenuto da formar parte integrante e sostanziale del presente atto
dichiara quanto segue:

Articolo 1

Il comparente signor Nerozzi Franco, nella veste di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata "Comunità Solidarista Popoli - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus)", in premessa descritta, in esecuzione della delega espressamente ricevuta nella seduta assembleare sopra indicata, al fine di ottemperare alla richiesta contenuta nella nota della Regione del Veneto del 26 luglio 2023 sopra menzionata e consentire quindi l'iscrizione dell'Associazione nella sezione a) del R.U.N.T.S. (Organizzazioni di Volontariato),

dichiara di modificare

l'articolo 4 dello statuto ODV quale allegato sotto la lettera B al sopra menzionato atto n. 14.965 di mio Repertorio nel modo seguente:

"ARTICOLO 4. FONDO COMUNE - PATRIMONIO

Il fondo comune ed il patrimonio iniziale dell'Associazione sono costituiti dai conferimenti di beni e denaro effettuati dagli associati.

Parimenti, saranno attribuiti a patrimonio i beni che diverranno di proprietà dell'Associazione, i fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio, le erogazioni, i contributi di natura non corrispettiva, le donazioni e i lasciti eventuali.

I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti:

a) dalle quote associative e dai contributi degli associati;

b) dai redditi dei beni patrimoniali;

c) dalle erogazioni e contributi spontanei degli associati, di privati, dello Stato, della Regione, di Enti o di Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali, di Enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi nei limiti della normativa vigente;

d) da introiti derivanti da convenzioni;

e) da donazioni e lasciti testamentari;

f) da ogni altro tipo di entrate ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea potrà deliberare sul versamento di quote straordinarie aggiuntive a quella annuale.

I lasciti testamentari a favore dell'Associazione sono accettati dall'assemblea che ne delibera sulla utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CTS a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo Amministrativo su parere conforme del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del CTS."

Articolo 2

Spese, tasse ed imposte del presente atto e delle inerenti formalità si convengono a carico dell'Associazione.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensato io Notaio dal darne lettura, il testo integrale dello Statuto ODV contenente la modifica oggi apportata, firmato dal comparente e da me Notaio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che l'ha approvato. Scritto con strumenti informatici a norma di legge da persona di mia fiducia e per mia cura e da me completato a mano consta di un foglio di cui si sono occupate tre facciate.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti dieci.

F.to Franco Nerozzi

F.to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"COMUNITÀ SOLIDARISTA POPOLI - ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO"**

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

E' costituita ai sensi degli artt. 32 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), in forma di associazione non riconosciuta, l'Associazione denominata **"COMUNITÀ SOLIDARISTA POPOLI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** in breve **"COMUNITÀ SOLIDARISTA POPOLI O.D.V."**.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede in Sona (VR), frazione Palazzolo, via Casette di Sopra n. 4.

ARTICOLO 2. FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione opera senza alcun scopo di lucro per l'esclusivo perseguimento delle seguenti finalità di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- offerta di aiuti necessari di assistenza sociale e socio sanitaria, istruzione, formazione e tutela dei diritti civili a popolazioni in difficoltà a causa di guerre calamità naturali embarghi economici, discriminazioni politiche o religiose, epidemie; realizzazione di progetti umanitari e di sviluppo che contribuiscano al miglioramento delle prospettive di vita di popolazioni in situazioni di disagio; sensibilizzazione dell'opinione pubblica su situazioni internazionali meritevoli di interventi di assistenza; supporto e coordinamento di azioni di altre organizzazioni impegnate in progetti di intervento umanitario.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del CTS:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni [art. 5, comma 1, lett. c) del CTS];

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi [art. 5, comma 1, lett. e) del CTS];

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni [art. 5, comma 1, lett. n) del CTS];

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS [art. 5, comma 1, lett. u) del CTS].

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- costruzione di dispensari, ospedali, scuole nelle aree interessate dai progetti (prevalentemente in Paesi interessati da crisi internazionali);
- centri di formazione professionale paramedico in territori negli stessi territori;

- invio di personale sanitario e di personale logistico necessario alla realizzazione dei progetti;
- acquisto di farmaci e forniture sanitarie e distribuzione degli stessi nei territori interessati dai progetti;
- costruzione di abitazioni private con destinazione gratuita a nuclei familiari disagiati.

Per l'attività di interesse generale l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale, attività diverse rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate ed individuate dall'Organo Amministrativo che costituiscono il suo oggetto principale in conformità all'art. 6 del CTS nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa - anche secondaria - tempo per tempo vigente.

L'Associazione può inoltre realizzare di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del CTS.

ARTICOLO 3. ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale previste nel precedente articolo 2.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o ad almeno 3 (tre) Organizzazioni di Volontariato. Qualora il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo previsto dall'art. 32, comma 1, del CTS, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

Tutti gli Associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto, ed obblighi.

Gli Associati sono tenuti a versare le quote associative dell'importo annuo stabilito dall'Organo Amministrativo.

L'adesione dell'Associato ha effetto dopo l'accettazione da parte dell'Organo Amministrativo il quale decide sull'ammissione di nuovi associati garantendo, per quanto non diversamente disposto, il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 23 del CTS.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, persone fisiche e giuridiche (ma non società), italiane o estere, che concretamente dimostrino di offrire, o comunque di poter offrire, un loro contributo al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Chi manifesta interesse a divenire associato deve presentare domanda scritta contenente l'indicazione del domicilio cui devono essere inviate le comunicazioni e la dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti.

L'ammissione avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. L'ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati.

Gli associati si impegnano, al momento dell'ammissione e successivamente per ogni anno, a partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi sociali e a versare, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Organo Amministrativo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Nessun associato può utilizzare a titolo personale ed in qualsiasi sede il nome dell'Associazione.

Lo status di associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso;
- c) mancato versamento per almeno un anno della quota associativa;
- d) esclusione.

Il recesso deve essere comunicato dall'associato per iscritto all'Organo Amministrativo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Gli associati che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto possono essere esclusi.

L'esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

L'Associazione può valersi nello svolgimento della propria attività dell'opera di volontari.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 4. FONDO COMUNE - PATRIMONIO

Il fondo comune ed il patrimonio iniziale dell'Associazione sono costituiti dai conferimenti di beni e denaro effettuati dagli associati.

Parimenti, saranno attribuiti a patrimonio i beni che diverranno di proprietà

dell'Associazione, i fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio, le erogazioni, i contributi di natura non corrispettiva, le donazioni e i lasciti eventuali.

I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative e dai contributi degli associati;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi spontanei degli associati, di privati, dello Stato, della Regione, di Enti o di Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali, di Enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi nei limiti della normativa vigente;
- d) da introiti derivanti da convenzioni;
- e) da donazioni e lasciti testamentari;
- f) da ogni altro tipo di entrate ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea potrà deliberare sul versamento di quote straordinarie aggiuntive a quella annuale.

I lasciti testamentari a favore dell'Associazione sono accettati dall'assemblea che ne delibera sulla utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CTS a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo Amministrativo su parere conforme del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del CTS.

ARTICOLO 5. BILANCIO

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti dall'Organo Amministrativo e devono essere approvati dall'Assemblea ogni anno entro il mese di aprile.

Gli esercizi associativi hanno durata dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del CTS.

ARTICOLO 6. GLI ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice-presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale.

Ai componenti degli Organi Sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea

L'assemblea degli associati è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale ed iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, incluso, ove previsto, il Revisore Legale;
- b) approva i bilanci, preventivo e consuntivo e il bilancio sociale, se redatto;
- c) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative;
- d) determina le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sull'esclusione degli associati;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati. Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso contenente l'indicazione di giorno, ora, luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax, posta elettronica, p.e.c., oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'avviso di convocazione deve indicare anche la data per la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è necessario il voto favorevole di

almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta.

Ogni associato non può rappresentare più di tre associati.

All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un Segretario che, unitamente al Presidente, dovrà sottoscrivere il verbale finale.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

Organo Amministrativo

Il Consiglio Direttivo è l'organo gestorio dell'Associazione ed opera in attuazione e nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicate da associati che non sono persone fisiche.

Non può essere nominato alla carica di membro del Consiglio Direttivo colui che non abbia i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter Cod. Civ.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente che restano in carica quanto il Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno ed è convocato dal Presidente con avviso contenente l'indicazione di giorno, ora, luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni membro mezzo lettera, fax, posta elettronica oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono attribuiti dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione anche in giudizio. Egli presiede il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui è composto da soli 3 (tre) membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 del CTS, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida approvate dall'Assemblea degli Associati.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

L'Organo di Controllo, se collegiale, è composto da 3 (tre) membri, almeno uno dei quali deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo Amministrativo

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre esercizi e sono rinominabili.

ARTICOLO 7. MODALITÀ DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (Assemblea degli associati, riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

- è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare

dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

Spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniquale volta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente chi la presiede ed il soggetto incaricato della verbalizzazione (che dovrà, pertanto, corrispondere col luogo indicato nell'avviso di convocazione).

ARTICOLO 8. LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei Volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) dalla data della richiesta formulata.

ARTICOLO 9. CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del CTS sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione.

ARTICOLO 10. PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del CTS.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ARTICOLO 11. RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

ARTICOLO 12. NORMA DI CHIUSURA

Per ogni altro aspetto qui non disciplinato valgono le norme del Codice Civile e le altre leggi statali e regionali in materia.

ARTICOLO 13. NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) che risultano essere incompatibili con l'attuale

disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del CTS, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del CTS.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

F.to Franco Nerozzi

F.to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)

Copia conforme all'originale depositato nei miei atti. Si
rilascia ad uso fiscale. Verona, 17 ottobre 2023. F.to
digitalmente Notaio Cristiano Casalini